

CCIAA di LATINA

Evento Formativo

Le attività regolamentate: problemi applicativi riguardanti la denuncia al Registro delle Imprese

23 novembre 2016
Sala conferenze Facoltà di Economia
sede di Latina
ore 15.00/18.00

A cura del dott. **Luciano Ciccaglione**
e con la collaborazione della dott.ssa **Luciana Marciano** e della Rag.ra **Lucia Sibilio**

Attività regolamentate

- Le attività regolamentate sono quelle attività disciplinate da **normative speciali, soggette ad abilitazione all'esercizio da parte della Camera di Commercio** e che necessitano di specifici **requisiti morali e/o tecnico professionali**.
- Che possono essere avviate **solo** dopo la trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro delle Imprese mediante la COMUNICAZIONE UNICA.
- Le attività sono:
 - Autoriparazione (legge 122/92)
 - Installazione di impianti (Dm 37/08)
 - Facchinaggio (Dm 221/2003)
 - Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (legge 82/94)
 - Agenti e rappresentanti di commercio (legge 204/85)
 - Agenti immobiliari (legge 39/89)
 - Commercio all'ingrosso (Dlgs 114/98)
 - Spedizionieri (legge 1442/41) e mediatori marittimi (legge 478/68)
- **DOPPIO PROCEDIMENTO: ART 19 L 241/90 per la SCIA – DPR 581/95 per l'iscrizione nel Registro delle Imprese**

Aspetti di carattere generale

- La SCIA con allegate le dichiarazioni sostitutive
- Rapporto di immedesimazione
- Contratto di associazione in partecipazione
- Le tasse di concessione governative

La SCIA

con allegate le dichiarazioni sostitutive

- La SCIA è stata introdotta con la legge 122/2010 e ha preso il posto della dichiarazione di inizio attività (DIA)
- In base alla nuova procedura (ART. 19 L 241/90), ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, **è sostituito da una segnalazione dell'interessato**, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

autocertificazioni

- La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere **corredata** dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, relative alla sussistenza dei requisiti morali e/o tecnico professionali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (T.U in materia di documentazione amministrativa).

CONTROLLI

ART 19 c.6): la falsa attestazione dei requisiti è punita con la reclusione da un anno a tre anni.

SCIA

- La SCIA va presentata contestualmente alla Comunicazione Unica con la pratica telematica.
- La Circolare n°3637 MSE del 10/08/2010 ha ribadito che **l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.**
- L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.
- Qualora è possibile conformarsi l'Amministrazione invita a provvedere, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, **DISPONENDO NEL CONTEMPO LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.**

Rapporto di immedesimazione

Il rapporto di immedesimazione consiste in un vincolo stabile e continuativo che comporta un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. (parere 12/08/2010)

Il rapporto di immedesimazione con l'impresa si individua in una delle seguenti figure:

- Titolare
- amministratore
- socio
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare

- la figura di "**institore**" possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell'impresa (parere 31/05/2011- 01/03/2010- 09/11/2009)

Rapporto di immedesimazione

Tipologia contrattuale

- Il MSE ha rappresentato che, in linea di principio, un **contratto di lavoro part-time** può essere presa favorevolmente in considerazione solo se la concreta configurazione di tale forma contrattuale garantisca "*concretamente e pienamente*" lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti. (parere 12/10/2012)
 - E' ammissibile la nomina a responsabile tecnico di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato. (parere 30/06/2009)

RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE

ESCLUSIONI

- Il MSE ha escluso che un soggetto con contratto di **collaborazione a progetto** oppure come **libero professionista "esterno all'impresa"** possa assumere la funzione di responsabile tecnico in quanto non assicura l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il responsabile tecnico. (parere 07/10/2008)
- ha escluso che per il **socio non amministratore** solo **socio di capitale** (partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa), sussista il rapporto di immedesimazione. (parere 25/03/2009)
- ha escluso che la **collaborazione coordinata e continuativa** è da ritenersi idonea all'assolvimento del principio dell'immedesimazione, cioè il rapporto che l'interessato instaura con l'impresa, attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non consente al medesimo di operare in nome e per conto dell'impresa, non costituendo un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. (parere 12/08/2010)
- ha rappresentato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un soggetto nella veste di **consulente esterno**. (parere 25/05/2009)

Contratto di associazione in partecipazione

- Il D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81 recante la "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n.183*", **in vigore dal 25 giugno 2015**, ha modificato la disciplina del contratto di associazione in partecipazione.
- Nello specifico è stato sostituito il secondo comma dell'art. 2549 c.c., stabilendo che se l'associato è una persona fisica il suo apporto "**non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro**".
- In base alla nuova normativa, quindi, sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.

Di conseguenza il contratto di associazione in partecipazione non è più idoneo all'assolvimento del principio dell'immedesimazione nell'ambito delle attività regolamentate (impiantistica, autoriparatori, ecc).

La normativa ha, inoltre, disposto che i contratti già in essere, alla data di entrata in vigore del decreto, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Tassa di concessione governativa

- Con nota del 13 ottobre 2015, l' Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio della Lombardia, ha chiarito ulteriormente **che non è dovuta la tassa di concessione governativa di €168,00** per la presentazione al Registro delle Imprese e/o al REA, della SCIA per le attività regolamentate, soggette a verifica da parte della Camera di Commercio, ribadendo i principi già espressi in risposta all'interpello ad una Associazione di categoria della Campania e all'interpello della CCIAA di Vibo Valentia.
- Pertanto, dopo diversi interpelli, la Camera di Commercio di Latina a seguito di una direttiva del Conservatore non richiede più il pagamento della tassa di concessione governativa, **a far data da venerdì 23 ottobre 2015**, per le attività regolamentate.

AUTORIPARATORI

- Evoluzione normativa: legge 122/92
– legge 224/2012 con l'introduzione della mecatronica
- Chiarimenti applicativi sulla regolarizzazione per le imprese attive entro il 05 gennaio 2018

Attività di autoriparazione

- **Rientrano nell'attività di autoriparazione** tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli (*ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli*) adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli di impianti e componenti fissi.
- **Sono soggette alla medesima disciplina** anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).
- **Non rientrano nell'attività di autoriparazione** le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
- **Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate** alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici"), in quanto tali macchine, non possono definirsi "adibite al trasporto su strada di persone e di cose", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento.

Legge 224/12

- Entrata in vigore il 05 gennaio 2013
- Modificato l'art. 3 della legge 122/92 stabilendo che l'attività di autoriparazione si distingue in :
 - meccatronica
 - carrozzeria
 - gommista
- Riunito le precedenti attività di Meccanica/motoristica ed Elettrauto, nella categoria di meccatronica
- Classificazione precedente superata dalla tecnologia presente da tempo nelle ns automobili nelle quali è pressoché impossibile distinguere il limite tra i due ambiti, quello meccanico e quello elettronico

Legge 224/2012 a regime

Requisiti tecnico-professionali Responsabile Tecnico (art. 7 legge 122/92):

- aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore per **almeno tre anni degli ultimi cinque**; tale periodo è ridotto a un anno qualora in possesso di un titolo di studio tecnico professionale attinente l'attività;
- aver conseguito, in **materia tecnica attinente l'attività**, un diploma superiore o una diploma di laurea;
- aver frequentato un **corso regionale teorico-pratico** di qualificazione, **seguito da un anno di esercizio dell'attività** di autoriparazione **negli ultimi cinque**, alle dipendenze di imprese operanti nel settore;

Imprese già in attività

CONVERSIONE AUTOMATICA D'UFFICIO

- Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, sono già iscritte al Registro delle imprese **sia per l'attività di meccanica/motoristica che per l'attività di elettrauto** sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";

Esclusioni

- *Il Responsabile tecnico che abbia già compiuto **55 anni** alla data del 5 gennaio 2013, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia;*
- *Il sistema di salvaguardia si applica nei casi in cui i cinquantacinque anni di età sono stati compiuti o dal titolare (con o senza i requisiti tecnico – professionali) o dal responsabile tecnico preposto alla gestione.*

Attive per una sola sezione

- Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, sono iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla **sola attività di meccanica /motoristica o di elettrauto POSSONO continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018).**
- Entro tale termine, i **Responsabili tecnici** debbono acquisire anche un **titolo abilitante** all'attività di elettrauto o di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione

Percorsi speciali

- I responsabili tecnici delle imprese già iscritte devono frequentare un percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta, la cui durata è di almeno 40 ore di cui almeno il 50% di laboratorio.

Regolarizzazione attraverso l'esperienza professionale

- Le imprese già iscritte al R.I. o all'A.A., alla data di entrata in vigore della legge, che sono abilitate alla **sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto** possono **regolarizzare la propria posizione**, su richiesta di parte, **dimostrando di aver eseguito lavori su sistemi complessi.**

Lavori su sistemi complessi

- **impianti di iniezione elettronica**
- **impianti ABS**
- **impianti ESP**
- **impianti di raffreddamento non tradizionali**
- **Climatizzatori**
- **cambi automatici e sequenziali**
- **centraline elettroniche**

DOCUMENTAZIONE PROBANTE

- copia di almeno tre/cinque fatture per ogni anno nell'ultimo triennio, dalle quali si evinca chiaramente l'esecuzione dei suddetti lavori.
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla tipologia di lavori effettuati precedentemente

Sintesi

- Le imprese iscritte QUINDI possono superare la fase transitoria, senza la necessità di frequentare i corsi integrativi, documentando il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di meccatronica

PROCEDURA

- Pratica telematica al Registro delle Imprese
- Compilazione della SCIA per la scelta della sezione MECCATRONICA

1) opzione

- Allegare la documentazione probante, un congruo numero di fatture (almeno tre/cinque per ogni anno per tre anni);
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla tipologia di lavori effettuati precedentemente

2) opzione

- **In alternativa l'attestato del percorso speciale**

Procedura per regolarizzarsi Albo Artigiani

(linee guide della CRA in materia di mecatronica)

- Di aver svolto prima del 05/01/2013 lavori su sistemi complessi
- Per almeno tre anni (ultimo quinquennio??)
- Almeno n°05 fatture congrue
- Attestazione sulle fatture che trattasi di copia conforme al DPR 445/00

IMPIANTISTICA

- La SCIA
- Soggetto abilitante / responsabile tecnico
- Le incompatibilità per il responsabile tecnico

La SCIA

- Anche se l'attività di impiantistica viene esercitata in luogo diverso dalla sede legale (in una Unità Locale) la SCIA -con il modello S5- deve essere presentata presso la CCIAA competente per la sede legale

Parere MSE 181848 del 30/09/2011

Soggetto abilitante e responsabile tecnico

- Il Dm 37/08 all'art. 3 c.1, recita "Le imprese <...> sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, se l'imprenditore o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4"
- La normativa, quindi, fonda l'abilitazione dell'impresa sulla qualifica tecnico professionale del titolare/legale rappresentante e, SOLO IN SUBORDINE, l'impresa può preporre un soggetto che assume la qualifica di responsabile tecnico

INCOMPATIBILITA'

- Di conseguenza l'incompatibilità prevista dal comma 2 dell'art. 3 non grava a carico del titolare/legale rappresentante ma solamente sulla figura, **DISTINTA**, del responsabile tecnico

MODULISTICA

- Per il soggetto abilitante è corretto inserire unicamente le abilitazioni professionali (Mod. Int P riquadro 10- Mod I1/I2 riquadro 21) tenendo quindi distinta la figura del responsabile tecnico quale soggetto esterno

Parere MSE 0256916 del 29/12/2011

Incompatibilità per il responsabile tecnico

- Il DM 37/2008 introduce normativamente il criterio di **unicità e incompatibilità** della qualifica di responsabile tecnico, a differenza di quanto previsto dal disposto della L.46/90.
- L'attuale normativa ha previsto l'abilitazione dell'impresa sulla base della qualificazione tecnico-professionale da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, la preposizione di un soggetto che assume la qualifica di responsabile tecnico.
Ne consegue che l'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del dm 37, "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa", nell'ottica di una **interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza**, deve essere letta nel **senso letterale** derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nel senso cioè che **il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore**, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.

Commercio all'Ingrosso

- Mera comunicazione
- Requisiti morali: in particolare per i cittadini extracomunitari

Mera comunicazione

- Con le modifiche intervenute (dl n°78/2010) nella formulazione dell'art. 19 della legge 241/1990 si è introdotto nell'ordinamento l'istituto della SCIA
- Alla luce delle numerose norme di semplificazione e liberalizzazioni introdotte nel corso del 2012 la SCIA non risulta l'unico istituto applicabile ai fini dell'avvio di un'attività; difatti le nuove disposizioni prevedono anche l'applicabilità dell'istituto della COMUNICAZIONE
- Di conseguenza non si applicano le modalità di controllo e la tempistica stabilite in caso di SCIA dal citato art. 19

Risoluzione MSE n°114972 del 23/06/2014

Direttiva del Conservatore n°03 del 14/10/15

POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

- Come noto l'iscrizione al registro delle imprese è subordinata per talune attività al possesso di determinati requisiti, tra i quali l'accertamento in capo a taluni soggetti della cosiddetta **onorabilità**
Consistente nell'inesistenza a carico dei medesimi, di specifiche condanne a seguito del compimento di illeciti penali

Non possono esercitare l'attività commerciale (art. 71 Dlgs 59/2010):

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.



LA RIABILITAZIONE PENALE (artt. 178 e 179 del c.p)

è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (cioè conseguenza pregiudizievole a carico del condannato) : la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute.

- **La riabilitazione è annotata sul certificato penale**

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; (più di tre anni)



...reati non colposi...

- rilevano solo reati classificati come dolosi e preterintenzionali
- a pena detentiva superiore a tre anni (i tre anni cui la norma si informa non si riferiscono alla pena edittale minima connessa al reato di cui si viene riconosciuti colpevoli, ma alla effettiva pena detentiva inflitta).

- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (Industria e commercio), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; (no tentativo)



Rilevanza della sentenza di condanna indipendentemente dall'entità della pena applicata, purché detentiva e definitiva ed irrogata
PER LA CONSUMAZIONE E NON IL TENTATIVO DI SPECIFICI REATI

- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza (i richiami alle citate leggi si tendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto Legislativo 159/2011);



CIRCOLARE MISE 3656/C DEL 12 SETTEMBRE 2012

Con la modifica intervenuta al comma 1, lettera f), dell'art. 71, sono state eliminate le parole "non detentive" in caso di misure di sicurezza, non contenute, peraltro, nel soppresso articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In conseguenza della modifica sono state rese impeditive dell'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ***tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno.***

Art. 71 comma 3

- Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.




CIRCOLARE MISE 3635 DEL 06 MAGGIO 2010


Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali).

Nel caso di cui alla lettera a), pertanto, la rimozione dell'effetto interdittivo necessita sempre del provvedimento di riabilitazione, considerato che solo con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), ossia quando l'inabilità deriva dall'aver subito una condanna ad una determinata pena o ad una pena per specifici reati, il comma 3 Fissa espressamente in cinque anni la durata dell'effetto interdittivo.


CIRCOLARE MISE 3635/C DEL 06 MAGGIO 2010



Per il soggetto che non abbia chiesto ed ottenuto la riabilitazione, l'ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall'art.71, comma 3.



Quando l'inabilità derivi dall'aver subito condanna ad una certa pena o ad una pena per determinati reati, infatti, la disposizione fissa espressamente in cinque anni la durata dell'effetto interdittivo e, pertanto, solo decorso tale termine, la situazione di inabilità viene comunque a cessare.



I cinque anni indicati vanno conteggiati dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata, se trattasi di pena detentiva, o pagata, se pecuniaria) o si è in altro modo estinta (per amnistia impropria, per prescrizione; per concessione della grazia o dell'indulto).

Art. 71 comma 4.

- Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.



Per effetto dell'art. 71, comma 4, a differenza della previgente disciplina, il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora sia stata concessa la **sospensione condizionale** della pena e a far data dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza (ossia dal giorno in cui contro la sentenza non sono ammessi mezzi di impugnazione).

Art. 71 comma 5

- In caso di **società, associazioni od organismi collettivi** i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. che non intervengano circostanze idonee

Requisiti morali cittadini extracomunitari

- Per i cittadini extracomunitari la dimostrazione di stati, fatti e qualità personali non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani **è documentata**, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, **mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana asseverata dalla autorità diplomatica (ambasciata o consolato) italiana, che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'autorità che l'ha rilasciata.**
- Qualora gli anzidetti stati, fatti e qualità personali non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, **le rappresentanze diplomatiche o consolari (italiane) provvedono al rilascio di certificazioni sulla base di verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese dell'interessato;**

Parere MSE 0043312 del 26/03/2015
Direttiva del Conservatore n°03/2014

..certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero



Per atto straniero:

si intende l'atto redatto e compilato all'estero da autorità straniera, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l'apostille.

gli atti formati all'estero sono rilasciati:

- da autorità straniera: gli stessi sono legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento;
- dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari: non devono essere legalizzati.

Sono fatti salvi i trattati internazionali che dispongono diversamente (Convenzione Aja 5 ottobre 1961).



Se gli atti "stranieri" sono redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione certificata dalla nostra autorità consolare o diplomatica, ovvero da traduttore ufficiale (es: un traduttore iscritto agli albi del Tribunale; ovvero un competente Pubblico Ufficiale, quale anche lo stesso Notaio)

- La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali. Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma.
- La mancanza di legalizzazione, quindi, comporta che l'atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia e non può essere utilizzato da un notaio.
- La legalizzazione non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla "Apostille", ovvero ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude. La Convenzione di Bruxelles del 1987, relativa alla esenzione dall'"Apostille" nei rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea, non è ancora stata ratificata da tutti i Paesi dell'Unione, ed è quindi in vigore solo tra alcuni di questi (per ora è in vigore solo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia).

Apostille

E' una forma semplificata di legalizzazione, nel senso che essa deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 che la prevede.

E' in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione.

Come la legalizzazione, anche l'Apostille è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia.

Come la legalizzazione, l'Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto, e l'autenticità del suo sigillo.